

N. R.G. 10145/2012



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10145/2012** promossa da:

**ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE “** (C.F. ),  
con il patrocinio dell'avv. GRANDINETTI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA  
MARTELLI 4 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. GRANDINETTI PAOLO

ATTORE/I

contro  
**VODAFONE OMNITEL N.V.** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIMATOLA ALESSANDRO  
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIMATOLA  
ALESSANDRO

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'Associazione Professionale “ (AP)conveniva in giudizio la società  
Vodafone Omnitel N.V.( Vodafone) per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma  
di € 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni causati quale responsabile per la mancata attivazione  
di linee telefoniche relative a contratto per servizi di telefonia concluso con la stessa.

L'attrice poneva a fondamento della domanda le seguenti circostanze:

- nell'ottobre 2010 era stata contattata dalla società GreenTel s.r.l., nella persona di Biagio  
Cernicchiaro, il quale, qualificatosi come mandatario e agente in nome e per conto della Vodafone ,  
esponeva all'attrice varie offerte commerciali per servizi di telefonia;



- l'attrice faceva presente al Cernicchiaro che lo studio legale era dotato di un centralino e chiedeva rassicurazioni circa la compatibilità e fattibilità dell'operazione di migrazione verso Vodafone, richiesta alla quale facevano seguito rassicurazioni sulla predetta compatibilità;

- in data 20.10.2010 veniva sottoscritta la proposta di abbonamento "Offerta Vodafone partita i.v.a.", con portabilità al gestore Vodafone di numeri mobili e fissi (055/4627207 e 055/4633037); il 28.10.2010 Vodafone confermava l'attivazione dei numeri mobili portati ed il 04.11.2010 consegnava gli apparati fax ed ADSL;

- alla metà di novembre 2010 la linea fax ed ADSL (055/4633037) non risultava ancora operante e si erano anche verificati problemi con la linea fissa 055/4627027, ragione per cui l'attrice contattava e sollecitava più volte sia la GreenTel s.r.l. che la Vodafone, ottenendo un sopralluogo presso la sede dello studio legale solo il giorno 11.12.2010, quando un tecnico Vodafone documentava l'impossibilità tecnica di procedere alla attivazione delle linee, rilevando l'incompatibilità del centralino con il sistema Vodafone Station;

- a cagione della predetta impossibilità di attivare le linee, l'attrice continuava a non ricevere ed inviare fax, né a ricevere chiamate in entrata (ancorché al chiamante risultasse la linea libera e funzionante) o a poterne effettuare, così che si vedeva costretta a migrare le proprie utenze verso il precedente gestore Telecom Italia S.p.a.;

- in data 13.04.2011 si teneva l'udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom Toscana in esito alla quale le parti non raggiungevano alcun accordo.

Vodafone resisteva alla domanda chiedendone il rigetto. Parte convenuta ascriveva in via esclusiva la responsabilità dell'inadempimento all'agente Cernicchiaro e, in ogni caso, rilevava come sul risarcimento del danno richiesto in citazione, l'attrice non avesse adeguatamente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante.

Sussiste la responsabilità di Vodafone per i danni lamentati.

È pacifico in causa (in quanto non contestato dalla parte convenuta) che l'AP – titolare delle utenze telefoniche 055/4627207 e 055/4633037 installate presso lo studio professionale, la seconda delle quali abilitata anche al collegamento fax e internet – aveva chiesto il passaggio dal gestore Telecom Italia S.p.a. al gestore Vodafone e che, in conseguenza di tale operazione di migrazione, la linea telefonica, fax e la connessione ad internet sono rimaste non operanti o, comunque, non correttamente operanti per circa due mesi e mezzo, a far data dal 15.11.2010, nonostante i numerosi solleciti telefonici e via mail. Infatti, a seguito di sopralluogo, peraltro avvenuto solo dopo circa un mese dal primo sollecito, il tecnico della Vodafone ha constatato l'incompatibilità del centralino in uso presso lo studio legale con la Vodafone Station (vedi Doc. 2).



Anche la convenuta ha confermato in comparsa l'impossibilità tecnica di procedere all'attivazione delle linee, come rilevato dal proprio addetto in sede di sopralluogo.

Certamente nella fattispecie in esame è ravvisabile la responsabilità di parte convenuta.

In effetti per effettuare il passaggio da un gestore telefonico possono ritenersi sufficienti alcuni giorni ed il nuovo gestore dovrebbe garantire il funzionamento del servizio, accertandosi della compatibilità dei propri apparecchi con i sistemi in uso al cliente. Ebbene, nel caso di specie, l'attrice è stata rassicurata sulla compatibilità del proprio centralino con l'apparecchio Vodafone Station ancorché, evidentemente, non fossero state adeguatamente controllate le caratteristiche tecniche e funzionali di tale centralino al fine di verificarne l'effettiva compatibilità con la Vodafone Station.

La convenuta, che non contesta che l'agente Cernicchiaro abbia rassicurato l'AP riguardo alla compatibilità del centralino col sistema Vodafone, deduce che ciò può configurare responsabilità esclusiva dell'agente e non della stessa.

La tesi non è fondata. L'art. 2049 c.c. stabilisce che i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti.

La giurisprudenza afferma che la società proponente è responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.c. per l'attività illecita posta in essere dall'agente, munito del potere di rappresentanza, che sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui tale società aveva poteri di direttiva e di vigilanza: nel caso in oggetto appunto l'agente risulta aver indotto in errore la parte attrice riguardo alla sussistenza dei presupposti tecnici per la migrazione delle linee telefoniche verso Vodafone proprio nell'ambito delle sue incombenze (Cass. 11.2.10 n. 3095; Cass. 3.4.00 n. 4005).

La responsabilità di Vodafone d'altronde si configura anche riguardo alla fase successiva alla conclusione del contratto, allorché la stessa ha fatto trascorrere circa un mese prima di inviare un proprio tecnico per verificare le ragioni della mancata attivazione delle linee telefoniche.

Accertata la responsabilità di Vodafone per il disservizio telefonico deve essere riconosciuto il diritto dell'AP al risarcimento dei danni.

E', infatti, presumibile che i professionisti abbiano innanzitutto subito un pregiudizio economico, quale conseguenza immediata e diretta del mancato funzionamento, per oltre due mesi, della linea telefonica, fax ed internet dello studio legale: durante tutto questo periodo, infatti, lo studio è stato completamente irraggiungibile dall'esterno sia sulle utenze telefoniche e fax che, seppur non continuativamente, via e-mail tramite le linee in oggetto (vedi Doc. 5-18).

Il danno economico infatti è presumibilmente derivato dalle gravi difficoltà di gestione del lavoro e dei rapporti con clienti ed altri studi professionali, nonché dalla presumibile perdita di incarichi



professionali( inconvenienti risultanti dalle lamentele per il disservizio contenute in comunicazioni allegare di clienti e colleghi).In effetti nell'odierno mercato,considerate le modalità di instaurazione e svolgimento dei rapporti economici e professionali, i servizi in oggetto costituiscono uno strumento di lavoro necessario : è quindi indubitabile che la situazione di "isolamento" in cui si venga a trovare uno studio professionale, come è accaduto nel caso in oggetto, privato repentinamente e per oltre due mesi dei servizi internet e di telefonia, determini un danno patrimoniale significativo.

Ciò a maggior ragione se, come esposto da AP in atto di citazione e non oggetto di contestazione, si tratti di studio professionale che opera in diversi settori del diritto( civile, penale ed amministrativo) e con incarichi a livello regionale e nazionale.

Venendo alla quantificazione di tali danni patrimoniali, nell'oggettiva impossibilità di determinarne il preciso ammontare, soccorre il criterio della liquidazione in via equitativa di cui all'art. 1226 c.c., criterio sempre applicabile una volta concretamente provato il danno patrimoniale nella sua esistenza; tenuto conto del reddito netto annuo dell'Associazione all'epoca, pari a circa € 60.000,00(vedi Doc. 19) e della durata del disservizio,appare congruo determinare in via onnicomprensiva in complessivi € 7.000,00 il danno ad oggi.

Sussiste inoltre quale ulteriore danno, con aspetti anche patrimoniali, la lesione dell'immagine professionale dello studio, atteso che l'impossibilità di mettersi in contatto con l'Associazione ha presumibilmente ingenerato in clienti e colleghi un' immagine di non adeguata efficienza ed affidabilità professionale , certamente lesiva della reputazione professionale degli avvocati dell'AP , tanto più che le linee telefoniche, pur non essendolo, risultavano libere e perfettamente funzionanti, come si evince chiaramente dalle lamentele ricevute (vedi Doc. 5-18).

Già la giurisprudenza ha del resto riconosciuto la sussistenza di un danno all'immagine derivante da disservizio telefonico rilevando come a cagione di tale disservizio lo studio legale offra un'immagine di sé poco efficiente ed affidabile (vedi Cass. 21.01.2011 n. 1418).

Anche tale voce di danno deve essere liquidata in via equitativa e , tenuto conto della durata del disservizio , del tipo di attività professionale e delle presumibili ripercussioni sulla stessa, può essere liquidato in via onnicomprensiva ad oggi in € 3.000,00.

Non risulta la prova che la vicenda in oggetto con riferimento all'AP abbia comportato la lesione in misura apprezzabile e rilevante di ulteriori interessi di rango costituzionale (Cass. 28.1.14 n. 1766; Cass. 16.12.14 n. 26367).

Pertanto la convenuta Vodafone deve essere condannata al pagamento in favore dell'AP della somma complessiva di € 10.000,00 oltre interessi dalla data odierna al saldo.



Le spese di lite seguono la soccombenza e , in applicazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e relativa allegata tabella, tenuto conto della complessità della causa, del suo valore e dell'assenza di attività istruttoria, vengono liquidate in complessivi € 4.600,00 , di cui € 4.000,00 per compenso ed € 600,00 per spese generali.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Firenze condanna Vodafone Omnitel N.V. al pagamento in favore dell'Associazione Professionale “ della somma di € 10.000,00 oltre interessi dalla data odierna al saldo; condanna la convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.600,00 oltre IVA e CAP come per legge.

Firenze, 16 novembre 2016.

Il Giudice

Dott. Fiorenzo Zazzeri

Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Chiara Pistolesi

IL CASO .it



IL CASO.it

